

Codice A1814A

D.D. 19 dicembre 2019, n. 4384

Autorizzazione idraulica n. 1701 per lavori di manutenzione idraulica straordinaria con taglio selettivo della vegetazione e ripristino sezione utile di deflusso del rio Trionzo in Comune di Canelli (AT). Richiedente: Comune di Canelli (AT).

Con nota del 19 novembre (ns. prot. n. 53190/A1814A del 19/11/2019) il Comune di Canelli (AT) con sede in via Roma,37 – 14053 Canelli (AT) a seguito del finanziamento dell'importo di € 17.568,00 da parte della Regione Piemonte(D.D. n. 4019 del 10/12/2018) relativa al programma straordinario di interventi di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico passato dalla competenza AIPo alla Regione Piemonte, ha presentato richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, per eseguire interventi di manutenzione idraulica straordinaria del rio Trionzo , nel tratto scorrente nel comune di Canelli ovvero dal confine con il Comune di S.Marzano Oliveto alla confluenza nel torrente Belbo, per una lunghezza complessiva di circa ml. 3.604,00.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Dott. Ernesto Doglio-Cotto, iscritto all'ordine dei dottori agronomi della provincia di Asti, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Gli interventi in progetto consistono sostanzialmente in:

- taglio selettivo in fascia spondale e in alveo attivo, della vegetazione arborea che è causa potenziale di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- rimozione dalle sponde e dall'alveo attivo della vegetazione arborea schiantata e che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- rimozione dei cumuli terrosi in alveo, con reimpiego del materiale escavato per imbottiture spondali nelle concavità presenti;
- rimodellamento di bordo spondale lungo le tratte oggetto di deposito materiali in sponda;
- conferimento a centro di compostaggio di materiale vegetale non riutilizzabile e non accatastabile in prossimità dell'intervento con successiva riprofilatura delle sponde.

L'Amministrazione Comunale di Canelli (AT) con deliberazione della Giunta Comunale in data 07/11/2019 n. 139 ha approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria del rio Trionzo . In data 12/12/2019 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale Al-At- Ufficio di Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, si è riscontrato che il corso d'acqua è caratterizzato nel tratto oggetto d'intervento dalla presenza in alveo e sulle sponde di vegetazione arborea ed arbustiva e da depositi che oltre a costituire ostacolo al libero deflusso delle acque ne riducono notevolmente la sezione utile.

L'intervento in progetto può quindi ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Trionzo in quanto trattasi di manutenzione idraulica necessaria al miglioramento del deflusso idrico del corso d'acqua pubblico.

In virtù dell'art. 23 del vigente Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m. e i., la realizzazione degli interventi di pulizia, risagomatura dell'alveo e ripristino delle sezioni idrauliche non è soggetta né a concessione demaniale né a pagamento di canone e inoltre, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e della L.R. n. 17 del 12/08/2013 – art. 18 e Allegato A, il valore della massa legnosa asportata nell'ambito dei lavori medesimi è ritenuto nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che viene rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto il rio Trionzo è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 33.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il D.Lgs. 112/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la L.R. n.12/2004 e s.m.i. e il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 e s. m e i.
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i. ;
- vista la D.C.R. n. 144-3789 del 31/01/2012;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 art.18 e Allegato A ;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Canelli(AT), ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica mediante taglio vegetazione e ripristino sezione d'alveo del rio Trionzo, come evidenziato negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio Idrico, individuata sullo stralcio planimetrico, nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il taglio della vegetazione forestale presente :
 - sulle sponde dovrà essere di tipo selettivo e riguardare solo gli esemplari inclinati, secchi o instabili che possono cadere in alveo e creare disordine idraulico, mantenendo i soggetti piu' stabili presenti sul ciglio superiore di sponda e garantendo comunque una copertura residua almeno del 20% (art. 37 comma 2b del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011);
 - nell'alveo attivo ovvero nella porzione di alveo interessato dalla piena ordinaria, dovrà essere effettuato a raso senza rilascio di matricine (art. 37 bis comma 2a del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011) al fine di evitare ostruzioni della sezione idraulica;
 - in corrispondenza dei manufatti d'attraversamento è consentito il taglio a raso della vegetazione presente nell'alveo e sulle sponde per circa mt. 30 a monte e valle del medesimo;
- non è consentito effettuare la trinciatura della vegetazione in alveo o sulle sponde e l'abbandono del materiale e degli scarti di lavorazione in alveo e nelle aree di possibile esondazione;
- non è consentito lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie presenti sulle sponde che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura (da realizzarsi nei tratti, nei quali si riscontra la necessità di ripristinare l'originaria sezione di deflusso), dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento, al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti a monte e valle delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- nel tratto oggetto d'intervento occorrerà rimuovere in corrispondenza di ogni singolo manufatto d'attraversamento stradale, previa verifica del piano d'imposta delle fondazioni e rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente proprietario, il materiale terroso o di qualsiasi altro genere depositatosi in corrispondenza dello stesso;
- non è consentita la formazione di accessi permanenti all'alveo e, ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e in area demaniale e ripristinato lo stato dei luoghi;

- non è consentito modificare lo stato dei luoghi e l'altimetria delle sponde rispetto all'attuale quota del piano campagna;
 - il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione degli ostacoli e dei detriti nonché quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e, se ritenuto non idoneo dalla vigente normativa in materia, dovrà essere trasportato alla pubblica discarica, mentre il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o in sponda, ove necessario, in prossimità delle aree di intervento di cui trattasi senza modificare l'altimetria delle sponde rispetto all'attuale piano campagna e lo stato dei luoghi ;
 - il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
 - il comune di Canelli è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s. m. e i. e ad eseguire a propria cura e spese , tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - il personale dell'Ufficio Tecnico comunale , dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle leggi vigenti in materia;
 - la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **anni 1 (uno)**, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturali dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti;
 - al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni che verranno disposte dal competente Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24), a seguito della comunicazione trasmessa dallo scrivente Settore con nota n° 59634/A1814A del 12/12/201;
 - il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti, la data di inizio dei lavori e la relativa conclusione al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori; ad avvenuta ultimazione il soggetto autorizzato dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dei lavori rispetto al progetto approvato.
- Prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

In virtù dell'art. 23 del Regolamento Regionale n.14/R/2004 e s.m. e i., la realizzazione degli interventi di pulizia, risagomatura dell'alveo e ripristino delle sezioni idrauliche non sono soggette a concessione demaniale né a pagamento di canone e il valore della massa legnosa asportata nell'ambito dei lavori di manutenzione idraulica ai sensi della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e della L.R. n. 17 del 12/08/2013 – art. 18 e Allegato A) è ritenuto nullo e il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dalla realizzazione dell'intervento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Roberto CRIVELLI

I Funzionari estensori:
Ing. Giuseppe RICCA
Geom. Giuliana CAPITOLO